



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 11 marzo 2015

Protocollo: 31094

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni
Interregionali/Regionali/Interprovinciale
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e p. c.

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

All'Ufficio centrale audit interno

Alla Camera di Commercio Internazionale -
Sezione Italiana ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura
Italiana ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali ROMA

Alla Fedespedi MILANO

All'Anasped MILANO

All'Assocad LIVORNO

Oggetto: Reg. to di esecuzione (UE) n. 234/2015 del 13.02.2015 che modifica il Reg. to
CEE 2454/93 art.561 – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L. 39/13
del 13.02.2015

Il Regolamento di esecuzione (UE) n.234 del 13.02.2015 della Commissione ha modificato l'art. 561 paragrafo 2 del Reg.to CEE 2454/93 riguardante l'importazione temporanea dei mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati da persone fisiche residenti nel territorio dell'Unione.

La modifica è finalizzata ad evitare abusi nell'applicazione di tale norma indicando le ipotesi in cui è possibile applicarla.

In particolare, l'art.561 al paragrafo 2 prevede che un soggetto residente nel territorio dell'Unione può utilizzare un mezzo di trasporto che gli è stato messo a disposizione per motivi commerciali o privati dal datore di lavoro che è un soggetto residente al di fuori dell'Unione.

La nuova norma chiarisce che il datore di lavoro può essere proprietario, locatario o affittuario del mezzo di trasporto, dato in utilizzo al dipendente ed inoltre che quest'ultimo può utilizzare il mezzo di trasporto a fini privati esclusivamente per effettuare il tragitto tra il luogo di lavoro e la propria residenza oppure per svolgere l'attività professionale prevista dal contratto di lavoro stesso.

Le Autorità doganali possono richiedere la presentazione del contratto.

Considerato che la modifica della norma sopra citata determina una restrizione nelle ipotesi di applicazione della stessa, si pregano codesti uffici di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, dandone adeguata informazione agli interessati.

Gli uffici all'atto del rilascio dell'autorizzazione al regime di ammissione temporanea dovranno richiedere la presentazione di copia del contratto di lavoro in cui è previsto l'utilizzo privato del mezzo di trasporto.

Al fine di permettere la più ampia diffusione dell'informazione, la modifica normativa sarà applicabile dal 1° maggio 2015.

Sul sito web della TAXUD è possibile trovare informazioni sulla presente modifica normativa.

Il Direttore Centrale ad interim

Dr.ssa Maria Grazia Artibani

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/234 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2015****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto attiene all'importazione temporanea di mezzi di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche residenti sul territorio doganale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ istituisce la possibilità di importare temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione mezzi di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche in detto territorio a talune condizioni.
- (2) Alcuni incidenti hanno recentemente dimostrato l'abuso dell'importazione temporanea di mezzi di trasporto.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di escludere la possibilità di tali abusi.
- (4) Onde evitare oneri doganali causati dall'assenza di informazioni in merito alle nuove disposizioni, è opportuno stabilire un periodo affinché gli Stati membri e la Commissione informino il pubblico della nuova situazione giuridica.
- (5) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio.

L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](#).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](#)).
